Protocollo: 004871/2017

Data: 09/11/2017 Classifica: 557/RS/555/RS/01/115/



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS

Roma, data protocollo

OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli.

ALLA CECDETERMANATIONALE CONTRACTOR	
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE	KOMA -
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	-ROMA-
FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-M.PP.N.F.D.)	=ROMA=
,	1.01.11

Si trasmette copia dello schema di decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza attuativo del decreto legislativo 29 maggio 2017,n. 95, concernente le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli.

Si allegano, altresì, una apposita scheda di sintesi dei principali contenuti del predetto schema di decreto ed una tabella di comparazione dei titoli oggetto di valutazione.

Nel segnalare la particolare urgenza, atteso che il perfezionamento del predetto decreto costituisce il presupposto per l'adozione del previsto bando di concorso, codeste OO.SS. sono pregate di far pervenire le proprie osservazioni e/o contributi entro e non oltre il 20 novembre p.v.

> IL DIRETTORE DELL'UF (De Bartolomeis)

BOZZA DI LAVORO

SCHEMA DI DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE ¿ DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTÉ LE MODALITA' DI ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSI INTERNI PER TITOLI.

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTA	la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il "Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza";
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico – scientifica o tecnica";
VISTO	il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il "Regolamento degli Istituti di Istruzione";
VISTO	il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante "Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato";
VISTO	il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO	il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
VISTO	il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente "Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato";
VISTO	il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
CONSIDERATO	che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo n. 95 del 2017 le modalità attuative dei concorsi interni e del relativo corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato devono essere definite con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;
RITENUTO	di dover definire le citate modalità in attuazione dei criteri espressamente indicati dell'articolo 2, comma 1, lettera ll), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 e delle relative finalità;

DECRETA:

maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato

ACQUISITO

MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE **CONCORSO INTERNO**

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina, nella fase di prima attuazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (di seguito "decreto legislativo") le modalità attuative per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato mediante tre concorsi per titoli di 300 posti ciascuno, da bandire entro il 30 dicembre, rispettivamente, degli anni 2017, 2018 e 2019.

CAPO II

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO PER TITOLI

Articolo 2

(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi interni per titoli per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo.

Articolo 3

(Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dai concorsi)

1. Possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 gli assistenti capo tecnici.

2. Non è ammesso ai concorsi il personale che, nel biennio precedente all'anno in cui vengono banditi i concorsi, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione e abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono.

3. È, altresì, escluso dai concorsi, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

4. I requisiti di partecipazione ai concorsi devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo, a pena di esclusione dalla medesima procedura concorsuale.

4. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Articolo 4

(Bando di concorso)

- 1. I concorsi di cui all'articolo 2 sono indetti con successivo decreto del Capo della Polizia -Direttore Generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 ed alle categorie di titoli, con relativo punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, di cui all'articolo 7 del presente decreto:
 - il numero dei posti messi a concorso;
 - b) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;

- c) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
- d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Articolo 5

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Articolo 6

(Commissione esaminatrice)

- 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, da tre funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo e da uno con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
- 2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
- 3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno Comparto Ministeri.
- 4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

Articolo 7 (Titoli)

- 1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, fino a 50 punti, sono stabiliti come segue:
 - a) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 8;
 - b) anzianità complessiva nel ruolo degli agenti ed assistenti tecnici, fino a punti 10;
 - c) anzianità nella qualifica di assistente capo tecnico, fino a punti 12;
 - d) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5;
 - e) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 3;
 - f) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, alle abilitazioni professionali conseguite, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 3;
 - g) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici,

ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 3;

- h) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 3;
- i) titoli di studio, fino a punti 3.
- 2. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed indicati dal candidato nella domanda di partecipazione annotati, alla medesima data, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili, con facoltà di ricorso a sottocategorie predeterminate, anche sulla base dei seguenti criteri di massima:
 - a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti alle mansioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato;
 - b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
 - c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.
- 4. Le determinazioni di cui al comma 3 sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
- 5. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare.
- 6. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 8

(Formazione ed approvazione della graduatoria)

- 1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
- 2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
- 3. Con decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
- 4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

CAPO II CORSO DI FORMAZIONE

Articolo 9

(Disposizioni generali sul corso)

1. Il presente Capo stabilisce le modalità di svolgimento del corso per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente tecnico, i criteri per lo svolgimento delle prove d'esame e per la redazione della graduatoria finale cui ammettere i vincitori dei concorsi di cui al Capo I.

Articolo 10

(Durata e finalità del corso)

- 1. Il corso, della durata di tre mesi, è articolato in tre fasi formative della durata di un mese ciascuna di cui:
- a) una realizzata in modalità e-learning;
- b) una di formazione residenziale presso un Istituto e/o una Scuola di formazione della Polizia di Stato;
- c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio.
- 2. Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei vice sovrintendenti tecnici.
- 3. Esso si svolge presso un Istituto e/o una Scuola di formazione individuata in relazione alle esigenze organizzative e logistiche dalla Direzione Centrale per gli istituti di istruzione. Ove imprescindibili esigenze organizzative lo richiedono, il corso può essere svolto anche presso più Istituti e/o Scuole di formazione, individuate dalla Direzione Centrale per gli istituti di istruzione.

Articolo 11

(Piano degli Studi)

1. Il Piano degli Studi del corso, nel quale sono definite le materie di insegnamento e i relativi programmi didattici, è adottato con successivo provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Articolo 12

(Articolazione del percorso formativo)

- 1. Le attività didattiche, di norma, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di 55 minuti ciascuno e pause di intervallo, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata libera eventualmente non fruita.
- 2. Il calendario settimanale delle attività, definito dalla Direzione dell'Istituto o della Scuola di formazione costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.
- 3. Per l'erogazione dei contenuti didattici e in relazione allo sviluppo delle attività formative, la Direzione dell'Istituto o della Scuola, definisce la ripartizione dei frequentatori in unità didattiche la cui composizione può variare in ragione delle esigenze formative e logistiche.

Articolo 13

(Frequenza del corso)

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 quinquies, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso, si computano le giornate di effettiva attività didattica.
- 2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dal calendario delle attività formative, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
- 3. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 14

(Esame finale, sessioni ordinarie e straordinarie)

- 1. Al termine della fase residenziale del corso, presso ciascuno degli Istituti o delle Scuole individuati, i frequentatori sostengono un esame consistente in una prova scritta e una orale relative alle materie previste dal Piano degli Studi.
- 2. I contenuti, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione delle citate prove sono definiti dalle Commissioni d'esame di cui all'articolo 15.
- 3. Le prove di cui al comma 1 formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "profitto", "segnalato profitto", "ottimo profitto". Il corso si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale non inferiore a "profitto". Il frequentatore che riporta il giudizio di "insufficiente profitto" non supera gli esami; egli è restituito ai servizi d'istituto ai sensi dell'articolo 20 quinquies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.
- 4. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal Presidente della Commissione, non si presentano alle prove d'esame, sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
- 5. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal Presidente della Commissione, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi alla riacquisita idoneità.
- 6. La sessione straordinaria si svolge con le stesse modalità della sessione ordinaria. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.
- 7. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame, se compatibili, a giudizio del responsabile dell'Ufficio Sanitario dell'Istituto o della Scuola, con la natura della malattia da cui sono affetti.

Articolo 15

(Commissioni giudicatrici degli esami finali)

- 1. La Commissione d'esame, costituita presso ciascun Istituto o Scuola ove si svolge il corso, è composta dal Direttore della stessa con funzioni di Presidente e da un numero di componenti pari, non inferiore a quattro scelti, di norma, tra i docenti del corso.
- 2. Le funzioni di segretario della Commissione d'esame sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno Comparto Ministeri o da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso il medesimo Istituto o Scuola.
- 3. Nei casi in cui il medesimo corso si svolga presso più strutture formative, è istituita, oltre alla Commissione di cui al comma 1 anche la Commissione Unica d'esame, composta dai Direttori degli Istituti o delle Scuole interessate dallo svolgimento del corso, integrata, ove risulti in numero pari, da un funzionario della Polizia di Stato in servizio in uno degli Istituti o delle

Scuole, individuato dal Presidente. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore più anziano in ruolo.

- 4. Le funzioni di segretario della Commissione Unica d'esame sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato o da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno Comparto Ministeri, in servizio presso l'Istituto o la Scuola diretta dal Presidente della Commissione Unica d'esame.
- 5. La Commissione d'esame di cui al comma 1, predispone i contenuti delle prove d'esame, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, definisce i criteri per la valutazione delle prove e redige la graduatoria finale. Qualora il corso si svolga su più istituti d'istruzione tali attività sono svolte dalla Commissione Unica d'esame di cui al comma 3, mentre le Commissioni d'esame istituite presso le singole strutture formative hanno il compito di sovraintendere agli esami finali e di predisporre le graduatorie parziali di fine corso dell'Istituto o della Scuola, al fine della redazione della graduatoria finale generale da parte della Commissione Unica.
- 6. Per particolari esigenze organizzative, la Commissione d'esame di cui al comma 1, unico restando il Presidente, può essere articolata in più sottocommissioni, costituite da non meno di tre componenti, con i medesimi compiti della Commissione d'esame.
- 7. Per ciascuno dei componenti delle Commissioni di cui al presente articolo, per il Presidente e per il segretario, sono designati i relativi supplenti.
- 8. Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con provvedimento del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione.

Articolo 16 (Comitato di Vigilanza)

1. Qualora le modalità di svolgimento delle prove d'esame lo richiedano e per assicurare il corretto svolgimento delle stesse, le Commissioni e le Sottocommissioni d'esame possono essere affiancate da uno o più Comitati di vigilanza, nominati dal Direttore dell'Istituto o della Scuola, i cui membri sono individuati tra il personale del quadro permanente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con composizione variabile in relazione alle specifiche esigenze.

Articolo 17 (Graduatoria finale)

- 1. Ai fini della nomina alla qualifica di vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale del corso è formata in base al giudizio di cui all'articolo 14 dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di ottimo profitto", "segnalato profitto", "profitto".
- 2. Nel caso in cui il corso si svolga in più Istituti o Scuole, la graduatoria finale è compilata dalla Commissione Unica d'esame, riunendo le graduatorie parziali redatte dalle Commissioni d'esame di ogni Istituto o Scuola secondo quanto indicato al comma 1.
- 3. Le graduatorie parziali sono redatte in base al giudizio riportato, secondo il criterio di cui all'articolo14.
- 4. A parità di valutazione, la preferenza viene riconosciuta al frequentatore che precede nella graduatoria del concorso.
- I frequentatori ammessi alla sessione straordinaria che superano gli esami, vanno ad occupare nella graduatoria il posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 (Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato nel presente decreto si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,

SCHEDA DI RIEPILOGO DEI PRINCIPALI CONTENUTI DELLO SCHEMA DI DECRETO¹

Modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli:

- ➤ tre concorsi interni, per titoli, di 300 posti ciascuno da bandire entro il 30 dicembre degli anni 2017, 2018 e 2019 in attuazione dei criteri espressamente indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera II), del decreto legislativo n. 95 del 2017;
- previsione di cause di esclusione dal concorso individuate in attuazione del citato articolo 2, comma 1, lettera Il), del decreto legislativo n. 95 del 2017, e loro mantenimento fino alla conclusione della procedura concorsuale;
- ➤ sostanziale riproduzione delle categorie dei titoli valutabili per l'accesso, mediante concorso interno, alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici di cui all'articolo 44 del D.M. 28 aprile 2005, n.129;
- introduzione della valutazione, tra i titoli, dell'anzianità nel ruolo degli agenti ed assistenti tecnici e nella qualifica di assistente capo tecnico per valorizzare l'esperienza acquisita nel corso della carriera da parte del personale che aspira ad accedere al ruolo superiore;
- > riduzione del punteggio per i rapporti informativi;
- ➤ aggiornamento della generale categoria degli "speciali riconoscimenti", finalizzato alla valorizzazione delle ricompense previste dal Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e delle onoreficenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana";
- > introduzione della valutazione dei titoli di studio (fino a punti 3), in conformità a quanto previsto per l'accesso alla qualifica iniziale del corrispondente ruolo dei sovrintendenti;
- previsione di una Commissione esaminatrice presieduta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, e composta da tre funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo e da uno con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto;
- ➤ svolgimento del corso di formazione di tre mesi, articolato in tre fasi formative della durata di un mese ciascuna di cui una in modalità *e-learning*, una di formazione residenziale presso un Istituto e/o una Scuola di formazione della Polizia di Stato ed una di tirocinio applicativo presso la sede di servizio.

¹ Lo schema di decreto è stato elaborato sulla base del modello adottato con il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza 20.9.2017 recante le modalità di accesso, con concorsi interni, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

TABELLA COMPARAZIONE TITOLI CONCORSO INTERNO - ACCESSO RUOLO SOVRINTENDETI TECNICI

THOUGH THE CHIEN LEVARTICOLO, 44 ADEL D.M.	NUOVI TITOLI	VARIAZIONI PUNTEGGIO
 rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12; 	 rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5; 	-7
 anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10. 	 anzianità complessiva di servizio, fino a punti 8; 	- 2
	 anzianità complessiva nel ruolo degli agenti tecnici, fino a punti 10 	+ 10
	 anzianità nella qualifica di assistente capo tecnico, fino a punti 12 	Nuovo titolo + 12
 qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8; 	qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti-8	Liminuta
• incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;	incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 3;	- 3
• titoli attinenti alla formazione professionale del candidato. Rientrano in tale categoria i corsi professionali frequentati e superati, con esclusione dei seminari e dei corsi di formazione obbligatori, in materie attinenti al settore tecnico di appartenenza, nonché gli altri corsi teorici o pratici che, con riguardo al profilo professionale del candidato, siano, a giudizio della Commissione, idonei a potenziare le capacità tecnico-professionali ovvero operative del candidato stesso. Rientrano, inoltre, in tale categoria i titoli di studio e le abilitazioni professionali purché inerenti al profilo professionale per cui si partecipa, fino a punti 4;	titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame e valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni o Organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, alle abilitazioni professionali conseguite, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari; fino a punti 3;	- 1
• lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti al profilo professionale di appartenenza, fino a punti 4;	• lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 3;	- 1
speciali riconoscimenti, fino a punti 6;	 ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onoreficenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana", fino a punti 3; 	Aggiornato l'ambito dei speciali riconoscimenti – 3
	titoli di studio, fino a punti 3	Nuovo titolo